



Allegato A

COMUNE DI PRAVISDOMINI

PROVINCIA DI PORDENONE

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI
CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI NELL'ANNO 2022
PER IMMOBILI DESTINATI A PRIMA CASA**

(ai sensi della Legge 09.12.1998 n. 431, art. 11 e L.R. 1/2016, art. 19)

BANDO ANNO 2023 riferito ai canoni di locazione 2022

DATA APERTURA BANDO 24.04.2023

DATA CHIUSURA BANDO ORE 12:00 DEL 26.05.2023

Art. 1 - Finalità

Il presente Bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli incentivi al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento dei canoni di locazione di alloggi destinati a prima casa di proprietà pubblica o privata ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata ai sensi dell'art. 19 della L.R. 19 febbraio 2016 nr. 1.

Art. 2 - Beneficiari

Possono presentare domanda di ammissione al contributo i conduttori di alloggi posti sul territorio regionale di proprietà sia pubblica sia privata, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata. I contratti di locazione per i quali si richiede il contributo non devono riferirsi a solo quote di alloggi, non devono avere finalità turistiche, devono essere in forma scritta debitamente registrati e avere le seguenti caratteristiche:

- a) contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'art. 2, comma 1, della L. 431/1998;
- b) contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'art. 2, commi 3e 5 della L. 431/1998;
- c) contratti di durata non superiore a diciotto mesi aventi natura transitoria in osservanza dell'art. 5, comma 1, della L. 431/1998, contratti che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore comprese tra quelle previste nell'accordo territoriale.

Art. 3 - Requisiti per la partecipazione al Bando

I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

Requisiti soggettivi

- 1) Essere Maggiorenni;
- 2) Avere la residenza anagrafica nel Comune di Pravisdomini;
- 3) Essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni continuativi; al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti

- di cui all'ert. 2, comma 1, della L. R n. 7/2002 (corregionali all'estero e rimpatriati);
- 4) Essere cittadino italiano
Oppure
- Essere cittadino di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del D.Lgs. 30/2007 (attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri);
 - Essere straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 3/2007 (attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
 - Essere straniero di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 286/1998 titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
- 5) Essere conduttore, ovvero essere stato conduttore nell'anno per cui si chiede il contributo, di un alloggio privato o pubblico adibito a prima casa posto sul territorio regionale. Gli immobili oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo:
- Non devono essere di "lusso";
 - Non devono essere di edilizia sovvenzionata di cui all'art. 16 della L.R. 1/2016;
 - Devono avere destinazione d'uso residenziale;
 - Devono essere adibiti a prima casa;
 - Non devono appartenere alle categorie catastali A1-A8-A9 qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell'art. 2 della L. 431/1998.
- Non è ammissibile la concessione dell'agevolazione a fronte di contratti stipulati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado;
- 6) Non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, **all'interno del territorio nazionale o all'estero**, con esclusione:
- degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
 - delle quote di proprietà, inferiori al 100%, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
 - della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile.

Tale requisito va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare.

- 7) Non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale;
- 8) Non aver beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo e non aver usufruito delle detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 16 del DPR n.917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) con riferimento all'anno per cui si chiede il contributo.

Requisiti reddituali:

- 1) Appartenere ad un nucleo familiare con un Indicatore della Situazione Economica **I.S.E.** non superiore ad € **30.000,00**;
- 2) Appartenere ad un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente

(ISEE) non superiore a € 14.657,24 e con l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) sul valore ISEE non inferiore al 14% (FASCIA A);

oppure

- 3) Appartenere ad un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a € 20.000,00 e con l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) sul valore ISEE non inferiore al 24% (FASCIA B);

Per i nuclei composti da un solo componente l'indicatore I.S.E.E. di cui sopra viene innalzato del 20% e, pertanto, sarà pari, rispettivamente, ad € 17.588,69 (fascia A) ed € 24.000,00 (fascia B);

Art. 4 - Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale ed economica

Per nuclei familiari che includono almeno una delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica come di seguito specificate, il contributo da assegnare è incrementato del 5% per ogni condizione di debolezza sociale registrata, fino ad un massimo del 25%:

- a) **Anziani:** persone che hanno compiuto 65 anni di età;
- b) **Giovani:** persona singola o coppia che, alla data di presentazione i trentacinque anni di età;
- c) **Persone singole con minori:** quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
- d) **Disabili,** i soggetti di cui all'articolo 3 della L. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) **Persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito:** persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;
- f) **Persone appartenenti a famiglie numerose:** persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero superiore a tre;
- g) **Persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile;**
- h) **Persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento dell'unione civile.**

Le maggiorazioni sono cumulabili nel limite massimo del 25%.

Per avvalersi delle agevolazioni previste per la condizione di disabilità è necessario allegare copia della certificazione sanitaria rilasciata dall'Azienda Sanitaria, di cui all'art. 3 L. 104/1992.

Art. 5 - Entità e modalità di erogazione dei contributi

- 1) Gli incentivi di cui al presente Bando consistono in contributi da erogare in unica soluzione a fronte della spesa direttamente sostenuta dal beneficiario e rimasta effettivamente a suo carico nell'anno 2022 a titolo di canoni di locazione. Il valore dei canoni di locazione è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori (spese condominiali e utenze energia elettrica, gas, acqua, fognature, pulizie).
- 2) Gli incentivi sono riconosciuti sulla base di un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con condizioni economiche basse e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sul valore ISEE.
- 3) Ai sensi dell'art. 24, comma 3, della L.R. 10 dicembre 2021 nr. 22 (Disposizioni in materia di

politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) la quota del 5% del trasferimento complessivo assegnato al Comune di Pravidomini viene riservata esclusivamente ai richiedenti i contributi che, alla data della domanda, non abbiano compiuto trentasei anni di età.

- 4) Per poter richiedere il contributo è necessario che sussistano le seguenti condizioni:
 - a) Possesso di un indicatore ISEE non superiore ad € 14.657,24 e incidenza del canone di locazione annuo sul valore ISEE non inferiore al 14%;
 - b) Possesso di un indicatore ISEE non superiore ad € 20.000,00 e incidenza del canone di locazione annuo sul valore ISEE non inferiore al 24%;
- 5) Per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell'indicatore ISEE è elevato del 20% (€ 17.588,69 fascia A - € 24.000,00 fascia B);
- 6) Il contributo è calcolato sul valore ISEE in percentuale pari al valore ottenuto decurtando dall'incidenza di cui ai punti a) o b) i relativi valori soglia. Il contributo non è concedibile qualora le incidenze siano inferiori ai rispettivi valori soglia.
Qualora l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno sia superiore all'indicatore ISEE, ovvero l'indicatore ISEE sia pari a zero, il contributo è riconosciuto per un importo pari al canone medesimo.
- 7) L'ammontare del contributo è incrementato fino ad un massimo del 25% per i richiedenti i cui nuclei familiari siano caratterizzati da almeno delle situazioni di debolezza sociale o economica di cui al precedente art. 4.
- 8) Il contributo calcolato ai sensi del punto 6 del presente articolo, comprensivo delle eventuali maggiorazioni di cui al punto 7, non può in nessun caso superare l'importo di € 3.110,00 per i nuclei familiari rientranti nelle condizioni di cui al punto 4 lettera a) e di € 2.330,00 per i nuclei familiari rientranti nelle condizioni di cui al punto 4 lettera b);
- 9) Il contributo non può superare l'ammontare del canone pagato nell'anno di riferimento e non sarà erogato per importi inferiori a € 30,00.
- 10) In caso di periodi di locazione inferiori all'anno, o per pagamenti parziali del canone, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione. Saranno prese in considerazione solo le mensilità debitamente documentate tramite ricevute di avvenuto pagamento.
- 11) Il contributo in argomento non è cumulabile con le detrazioni fiscali (art. 10 comma 2 della L. 431/98);
- 12) Ai sensi dell'art. 5, comma 24, della L.R. 7 novembre 2022, n. 15 "Misure finanziarie multisettoriali", entrata in vigore il 10.11.2022 – BUR nr. 45 del 09.11.2022 gli incentivi di cui all'art. 19, comma 1, della L.R. 19.02.2016, n. 1 finalizzati al sostegno di conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all'art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 438 sono cumulabili con altri vantaggi economici aventi la stessa finalità, anche erogati da altri enti pubblici, entro i limiti della spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico del conduttore, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste dalla medesima legge n. 431/1998 e dal D.L. 28.01.2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito con modificazioni dalla L. 28.03.2019, n. 26.

Art. 6 - Modalità di concessione dei contributi

L'erogazione del contributo è subordinata al versamento al Comune di Pravisdomini dei fondi da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Qualora il contributo assegnato dalla Regione al Comune risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

Art. 7 – Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di accesso al contributo dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dal Comune che sarà messo a disposizione dei cittadini attraverso il sito internet del Comune – www.comune.pravisdomini.pn.it.

La domanda dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, a partire dal giorno **24.04.2022** e fino alle ore **ore 12:00 del 26.05.2023 (termine perentorio) con una delle seguenti modalità:**

- via email all'indirizzo: protocollo@comune.pravisdomini.pn.it
- a mezzo pec all'indirizzo: comune.pravisdomini@certgov.fvg.it
- a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r, da inviare al seguente indirizzo: Comune di Pravisdomini – Via Roma 31 – 33076 PRAVISDOMINI allegando copia fotostatica del documento d'identità del richiedente.

In questo caso farà fede la data di spedizione dall'ufficio postale;

Nel caso di indisponibilità dei suddetti strumenti il modulo di domanda potrà essere ritirato e consegnato, completo di tutti gli allegati già fotocopiati, presso l'ufficio Amministrativo Servizi Sociali previo appuntamento telefonico al nr. 0434/644020 int. 5.

La domanda di contributo va presentata al Comune di Pravisdomini in quanto Comune di attuale residenza del richiedente anche per i canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione.

Non si può presentare richiesta ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui al presente bando relativamente ai canoni dovuti per lo stesso periodo dell'anno.

In caso di contratto di locazione intestato a più soggetti la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità. La domanda potrà essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari. In tal caso il contributo sarà riconoscibile per l'intero importo purché la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso.

Art. 8 - Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di consentire all'Ufficio Amministrativo Servizi Sociali di verificare la corretta compilazione della domanda si suggerisce al richiedente di allegare alla domanda copia della seguente documentazione:

- Fotocopia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo riportante gli estremi di registrazione;
- Nel caso di rinnovo contrattuale: copia della ricevuta di registrazione rilasciata dall'Ag. delle Entrate relativa all'ultimo rinnovo contrattuale;
- Per i contratti che non prevedono l'opzione della cedolare secca: copia del modello F24

attestante il versamento del tributo dovuto per il rinnovo dell'imposta di registro per l'anno 2022;

- Copia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione per l'anno 2022 ovvero dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'importo percepito corredata da copia del documento d'identità dello stesso;
- Attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda – Nel caso in cui l'INPS non abbia ancora rilasciato l'attestazione, è OBBLIGATORIO allegare alla domanda la copia della ricevuta di presentazione della DSU;
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Copia di valido titolo di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
- Eventuale certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992;
- Eventuale copia del provvedimento esecutivo di sfratto o di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale, divorzio o scioglimento dell'unione civile

Art. 9 - Esclusioni

Non verranno prese in esame le pratiche pervenute oltre il termine di scadenza fissato dal bando o prive della sottoscrizione del richiedente.

Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:

- a) Non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
- b) Abbia un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
- c) Abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando;

Verranno altresì escluse le domande ove anche uno solo dei componenti il nucleo familiare risulti titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su una unità immobiliare sita nel territorio nazionale o all'estero ed adeguata alle esigenze del nucleo familiare.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, alla L.R. 1/2016 e in particolare all'art. 19 e al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2020 n. 066/Pres.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE GLI INTERESSATI POSSONO RIVOLGERSI
ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE – TEL. 0434/644020-5
LUN – MAR – MER - VEN – DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00
GIOVEDI' DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 18:00

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI – FINANZIARIA – DEMOGRAFICA
Dott.ssa Raffaella BRAIDA
(documento firmato digitalmente)